

## VERBALE TELEMATICO DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno **17 giugno 2020**, in considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, giusta convocazione intercorsa tra le parti, si tiene la riunione in via telematica

### TRA

La **PIAZZA ITALIA S.p.A.**, P.IVA 07509430638, sede legale in via Cervantes n. 55/27, Napoli (NA), in persona del Direttore delle Risorse Umane dott. **MASSIMILIANO ROMANO**, nella sua qualità di procuratore speciale della società (giusta procura per notar Ettore Sarluca di Casapulla del 29.12.2006 n. rep. 13116);

(d'ora innanzi la "Società" ed unitamente alle OOSS, le "Parti")

### E

Le OO.SS. comparativamente più rappresentative, nelle persone di:

- **JEFF NONATO** per la segreteria nazionale della FILCAMS CGIL;
- **STEFANIA CHICCA** per la segreteria nazionale della FISASCAT CISL;
- **GENNARO STRAZZULLO** per la segreteria nazionale della UILTUCS UIL;

(d'ora innanzi le "OOSS" ed unitamente alla Società, le "Parti")

di avvio delle procedure di comunicazione/consultazione sindacale, in continuità al già sottoscritto accordo del 27 marzo 2020, per il ricorso ad **ulteriori nove settimane** degli ammortizzatori sociali in deroga, secondo quanto previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni e integrazioni di cui all'art. 70 del D.L. 34/2020 e quindi dall'art. 1 del D.L. 52/2020, in relazione alla sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili e conseguenziali all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### PREMESSO CHE

- la società svolge l'attività di commercializzazione di abbigliamento e accessori al dettaglio attraverso la propria rete commerciale di punti vendita presenti nei maggiori centri commerciali su tutto il territorio nazionale, **rientrando nella definizione di azienda multilocalizzata di cui al comma 4 dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.**
- ai dipendenti è applicato il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
- la società occupa 1.934 lavoratori (di cui 454 maschi e 1.480 femmine) dislocati in 163 unità produttive presenti in 78 province e in 18 regioni italiane, di cui n. 4 dirigenti, n. 15 quadri e n. 1.915 impiegati occupati presso le filiali societarie di tutto il territorio nazionale, presso la sede Legale in Napoli e presso la sede Operativa e Logistica in Nola (NA), secondo quanto riportato analiticamente nell'Allegato A al presente accordo, che ne costituisce parte integrante ad ogni effetto.
- con l'intervento delle misure restrittive di cui al D.P.C.M del **11 marzo 2020** recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicate sull'intero territorio nazionale, successivamente prorogate **fino al 17 maggio 2020**, è stata disposta ex lege la sospensione delle attività commerciali al dettaglio sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali. Tali disposizioni hanno visto la chiusura di tutti i nostri punti vendita sull'intero territorio nazionale con una perdita del 100% del relativo fatturato pari ad oltre 80 milioni di euro di ricavi lordi (al netto di quanto fatturato a mezzo commercio elettronico che rappresenta meno del 1% del fatturato aziendale).
- la Società ha ricevuto autorizzazione ministeriale al trattamento di integrazione salariale in deroga per "emergenza COVID-19" dal 01 marzo 2020 e per un massimo di 9 settimane **esauritesi quindi alla data del 03 maggio 2020, ovvero ancor prima della revoca della sospensione ex lege delle attività commerciali al dettaglio** (con esclusione delle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia per le quali sono state autorizzate 13 settimane).
- è di tutta evidenza che la ripresa dei consumi si è dimostrando lenta e graduale per effetto delle crisi che sta colpendo imprese e lavoratori (stante la diminuzione del potere di spesa generalizzato dei consumatori) con perdite e che si riverbereranno sull'intero anno commerciale 2020.
- tali circostanze straordinarie ed imprevedibili che, valutate sia nella gravità del momento che per le conseguenze di medio-lungo periodo, sono tali da pregiudicare il regolare andamento dell'attività, con conseguente inevitabile impatto sulla situazione economico-finanziaria ed occupazionale.

Tale negativo contesto, costringe la Società a presentare domanda **per ulteriori complessive nove settimane** degli ammortizzatori in deroga, secondo quanto previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni e integrazioni di cui all'art. 70 del D.L. 34/2020 e quindi dall'art. 1 del D.L. 52/2020, in relazione alla sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili e conseguenziali all'emergenza epidemiologica da COVID-19, quale strumento più idoneo al fine di accompagnare il processo



di risanamento economico-finanziario aziendale nel medio periodo, e permettere il graduale rientro al lavoro assicurando nel contempo una misura di sostegno al reddito per i lavoratori.

#### LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L'azienda inquadrata presso l'INPS di Napoli con n. pos. 5121315659 occupa più di 50 dipendenti sull'intero territorio Nazionale e pertanto non Le è consentito accedere alla Cassa integrazione ordinaria e/o al Fondo Integrazione Salariale.
3. La Società presenterà istanza di proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga per "emergenza COVID-19" **con decorrenza dal 04 maggio 2020 al 07 giugno 2020** per complessive **5 settimane**, nonché dell'ulteriore periodo, entro il limite di **4 settimane**, da utilizzarsi fino alla data del 31 ottobre 2020.
4. Il trattamento di integrazione salariale – per i periodi indicati - è richiesto in favore di un numero massimo di 1.934 unità lavorative dislocate nelle 163 unità produttive presenti in 78 province e in 18 regioni italiane, secondo quanto analiticamente riportato nell'Allegato A al presente accordo, che ne costituisce parte integrante ad ogni effetto.
5. I lavoratori sono sospesi, fino ad un massimo di zero ore lavorative **per il periodo di chiusura ex lege delle unità produttive aziendali** e sono progressivamente richiamati sulla base delle esigenze tecnico-organizzative, produttive e della fungibilità del profilo professionale alla ripresa dell'attività aziendale.
6. Per quanto previsto al punto precedente ed al fine di garantire un'equa ripartizione delle ore di CIGD eventuali verifiche saranno oggetto di confronto, qualora richiesto, con le RSA regolarmente costituite o le OOSS territoriali e fermo restando la fungibilità delle mansioni.
7. La società ribadisce che la subenda crisi di liquidità non permette alcuna forma di anticipazione del trattamento economico CIGD che imponga ulteriore aggravio finanziario al piano aziendale attualmente in essere. La società, a salvaguardia dell'interesse generale e della tenuta finanziaria aziendale, procederà alla predetta anticipazione solo successivamente all'intervenuto provvedimento autorizzativo INPS, ovvero in regime di contestuale possibilità di conguaglio e recupero mensile dalla denuncia Uniemens nel limite della capienza.
8. Per i lavoratori in forza alle unità produttive che alla data del 30 giugno 2020 dovessero ancora essere prive di provvedimento autorizzativo INPS afferente le 9 settimane di cui al precedente accordo del 27 marzo 2020, la società si rende disponibile garantire l'erogazione della 14ma mensilità entro la data del 03 luglio 2020.
9. Le Parti, nel comune obiettivo di assicurare il maggior livello possibile di prevenzione e protezione all'interno dei luoghi di lavoro, riconfermano anche in tale sede il contenuto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto in data 22 maggio 2020 anche attraverso il costituito "Comitato Sicurezza Emergenza Covid-19".
10. Con il presente accordo, tutte le parti si danno reciprocamente atto di aver completamente esperito e concluso positivamente la procedura di informativa, consultazione e di esame congiunto ai sensi e per gli effetti del secondo quanto previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni e integrazioni di cui all'art. 70 del D.L. 34/2020 e quindi dall'art. 1 del D.L. 52/2020, nonché dall'art. 2 del Decreto Min. Lavoro del 24 marzo 2020.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto in via telematica il **17 giugno 2020** dalle parti sopra costituite.

Per la società **PIAZZA ITALIA S.p.A.**

Firma

Massimiliano Romano

Per la **FILCAMS CGIL** nazionale

Firma

Jeff Nonato



Per la **FISASCAT CISL** nazionale

Firma

Stefania Chicca

Per la **UILTUCS UIL** nazionale

Firma

Gennaro Strazzullo